



Sede Legale: via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E IN USO DELL'AZIENDA
ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER UNA DURATA DI 36 MESI MEDIANTE
SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN 4 LOTTI
FUNZIONALI – CUP I92C23001170005**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

		<i>Euro</i>
A)	Importo lavorazioni e forniture	5.120.000,00
B)	Costi della sicurezza	280.000,00
1)	Totale lavori in appalto	5.400.000,00

C)	Somme a disposizione dell'amministrazione	1.340.000,00
----	---	--------------

2)	Totale progetto	6.740.000,00
----	-----------------	--------------

Indice

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.....	9
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO	9
Art. 1 - Oggetto dell'accordo	9
Art. 2 - Ammontare e forma dell'accordo	11
Art. 3 – Accordo quadro - Modalità di stipulazione.....	12
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	13
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee previste per i lavori.....	14
Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto	15
Art. 7 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro	15
Art. 8 – Contratti applicativi (CA), prestazioni accessorie e penalità per ritardi.	16
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo - conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori.....	19
Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore.....	19
Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri	19
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	20
Art. 13 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo.....	20
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	22
Art. 14 – Durata dell'accordo.....	22
Art. 15 - Sospensioni e riprese lavori - proroghe	23
Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale	24
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	25
Art. 18 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione	26
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	28
Art. 19 – Anticipazione del prezzo.....	28
Art. 20 - Pagamenti in acconto.....	28
Art. 21 - Pagamenti a saldo	30

Art. 22 – Ritardi nell’emissione del certificato di pagamento, nel pagamento delle rate di acconto e di saldo	30
Art. 23 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi	31
Art. 24 - Cessione dell’accordo quadro e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione	31
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	32
Art. 25 - Lavori a misura	32
Art. 26 - Lavori in economia	32
Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera	33
CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI	33
Art. 28 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie	33
Art. 29 – Riduzione delle garanzie e garanzie per i concorrenti riuniti	34
Art. 30 - Assicurazioni a carico dell’impresa	34
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE	36
Art. 31 - Variazione e addizioni ai lavori commissionati con i contratti applicativi - Diminuzione dei lavori	36
Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	36
Art. 33 - Norme di sicurezza generali e particolari	38
Art. 34 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro	38
Art. 35 – Piano di sicurezza e di coordinamento	38
Art. 36 – Piano operativo di sicurezza	39
Art. 37 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	39
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	39
Art. 38 – Subappalti e sub-contratti	39
Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto e cottimo	40
Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti	41
CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO	42
Art. 41 – Riserve – Controversie – Accordo bonario - Foro competente	42

Art. 42 - Risoluzione dell'accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo – Esecuzione in danno	43
Art. 43 - Risoluzione dell'accordo quadro per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione – Indisponibilità all'esecuzione dell'appaltatore - Clausola risolutiva espressa.....	44
Art. 44 – Recesso dall'accordo quadro e valutazione del decimo	45
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	46
Art. 45 - Ultimazione dei lavori, ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione	46
Art. 46 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	46
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati	46
CAPO 12 - NORME FINALI.....	47
Art. 48 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore	47
Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	49
Art. 50 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	51
Art. 51 – Proprietà degli oggetti trovati.....	51
Art. 52 – Custodia del cantiere.....	51
Art. 53 – Cartello di cantiere	51
Art. 54 – Gestione dei danni	52
Art. 55 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà.....	52
Art. 56 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione	52
Art. 57 – Tutela dei lavoratori	52
Art. 57 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori	53
Art. 58 – Spese contrattuali, imposte e tasse.....	53
Art. 59 –Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa	54
Art. 60 – Codice di comportamento	54
Art. 61 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	54
Art. 62 – Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Azienda.	55
TABELLA «A».....	61

Lavorazioni	61
TABELLA «B»	62
ALLEGATI	63
ALLEGATO A	63
ALLEGATO B – COSTI MANODOPERA	70
ALLEGATO C	71
ALLEGATO D	74

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente C.S.A. e dall'Accordo Quadro, l'appalto è soggetto all'osservanza:

- a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici– (Codice) – e suoi allegati;
- b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. (d.lgs. 81/08);
- c) della legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- d) della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (l. 136/2010)
- e) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Codice antimafia), nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- f) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (d.lgs. 231/2002).
- g) del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.”, così come modificato ed integrato dal DPR. 10 gennaio 2017, n. 23 – DPR 162/1999;
- h) decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193. “Regolamento con cui si adottano gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati dal decreto

Definizioni:

- Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore o Impresa;
- La stazione appaltante Azienda U.L.S.S. n. 2 - Marca trevigiana: Azienda o Amministrazione o Committente;
- Responsabile unico del progetto: RUP
- Direttore lavori: DL
- Documento unico di regolarità contributiva (art. 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266): DURC.

- Autorità nazionale anticorruzione: ANAC
- Il presente capitolato speciale d'appalto – CSA
- Contratto Applicativo - CA

Allegati:

Allegato A – elenco sedi

Allegato B – costi manodopera;

Allegato C – Informativa ai fornitori

Allegato D – Schema contratto applicativo

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

Il presente Capitolato Speciale di Appalto (CSA) costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e fornisce le condizioni tecnico amministrative applicabili ai Contratti Applicativi.

1. L'accordo, così come definito dall'art. 59 del Codice, ha ad oggetto l'esecuzione, nell'arco temporale di durata triennale, dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili e adeguamento normativo da eseguirsi nei fabbricati di proprietà e in uso all'Azienda riportati nel documento "Elenco Sedi", allegato a) al progetto esecutivo dei lavori in oggetto, costituente parte integrante del presente capitolato.
2. L'accordo è costituito da n. 4 lotti funzionali, individuati su base territoriale e in parte coincidenti con la sede del relativo Presidio Ospedaliero (P.O.), ovvero P.O. Treviso e P.O. Oderzo, in parte coincidenti con le relative articolazioni distrettuali dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, ovvero Distretto Pieve di Soligo e Distretto Asolo.
3. L'accordo quadro verrà concluso con un solo operatore economico per ciascun lotto funzionale, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del Codice. I contratti applicativi oggetto dell'accordo quadro saranno affidati senza avviare un nuovo confronto competitivo ai prezzi posti a base di gara, diminuiti del ribasso d'asta offerto, nel rispetto di quanto disposto e con le modalità previste dal presente Capitolato. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dall'accordo quadro.
4. I singoli interventi non sono definiti a priori, ma saranno stabiliti nel corso dell'Accordo mediante "Contratti applicativi", sulla base di specifiche esigenze dell'Azienda e potranno riguardare:
 - adeguamento funzionale in base alla L.R. 22/2002;
 - adeguamento normativo;
 - parziali modifiche delle strutture derivanti da esigenze organizzative e sanitarie;
 - igiene, salute, ambiente (d.lgs. 81/08; d.lgs. 152/06; DGRV 8 agosto 2008 n. 2424, norme di settore ...).
 - incremento della sicurezza.

5. L'accordo quadro stabilisce:
- le prestazioni affidabili, elencate nell'elenco prezzi della Regione del Veneto Anno 2024, aggiornato con DGRV n. 572/2024 (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale>);
 - la durata dell'accordo;
 - il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'elenco prezzi.
6. Le opere, tecnicamente identificate e descritte nell'elenco prezzi e nel capitolato speciale - parte tecnica, consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità dell'Amministrazione, come definite nei singoli Contratti applicativi.
7. Con la conclusione dell'accordo quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'accordo, entro il limite massimo di importo definito al successivo art. 2, nei fabbricati riportati nell'elenco allegato a).
8. Per ciascun lotto, il 60% dell'importo contrattuale sarà affidato con un contratto applicativo dedicato, a seguito di richieste per riparazioni e per manutenzione correttiva e preventiva per l'intera durata contrattuale con contabilizzazione trimestrale. Il rimanente 40% dell'importo contrattuale sarà affidato con più contratti applicativi aventi ciascuno un importo che potrà variare da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 150.000,00 contabilizzati singolarmente alla loro conclusione, ma trimestralmente per quelli inferiori o uguali a euro 5.000,00.
9. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione a ordinare lavori nei limiti definiti dallo stesso.
10. E', inoltre, piena facoltà dell'Amministrazione includere nell'accordo altri immobili, oltre quelli individuati nell'elenco allegato al presente capitolato, che nel corso dell'appalto pervenissero in proprietà ed escludere similmente quegli immobili che venissero venduti o stralciati dal lotto.
11. Le opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nella descrizione delle singole lavorazioni, nel capitolato speciale - parte tecnica e nella formulazione di ogni singolo Contratto applicativo, secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori.
12. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
13. I lavori saranno ordinati ed eseguiti a misura (art. 3, comma 1, lett. e) e art. 32, commi 7 e 8 dell'Allegato I.7 d.lgs. 36/2023.
14. Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere eseguite delle lavorazioni e delle forniture in

economia, secondo quanto disposto dal presente capitolato.

15. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi all'intervento di che trattasi, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste e saranno di volta in volta definiti in base ai Contratti applicativi.

Art. 2 - Ammontare e forma dell'accordo

1. Il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo è di euro 5.400.000,00 di cui euro 280.000,00 per oneri della sicurezza, così suddiviso:

Lotto 1, Presidio Ospedaliero di Treviso

- a) Importo dei lavori a misura, soggetto a ribasso: € 1.280.000,00;
- b) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 70.000,00;
- c) Importo massimo dell'accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza): € 1.350.000,00, i.v.a. esclusa;
- d) Costo stimato della manodopera: € 495.998,44.

Lotto 2, Presidio Ospedaliero di Oderzo e sedi del territorio Distretto Treviso

- a) Importo dei lavori a misura, soggetto a ribasso: € 1.280.000,00;
- b) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 70.000,00;
- c) Importo massimo dell'accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza): € 1.350.000,00, i.v.a. esclusa;
- d) Costo stimato della manodopera: € 495.998,44.

Lotto 3, Distretto Pieve di Soligo

- a) Importo dei lavori a misura, soggetto a ribasso: € 1.280.000,00;
- b) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 70.000,00;
- c) Importo massimo dell'accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza): € 1.350.000,00 i.v.a. esclusa;
- d) Costo stimato della manodopera: € 495.998,44.

Lotto 4, Distretto Asolo

- a) Importo dei lavori a misura, soggetto a ribasso: € 1.280.000,00;
- b) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 70.000,00;

c) Importo massimo dell'accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza): € 1.350.000,00 i.v.a. esclusa;

d) Costo stimato della manodopera: € 495.998,44.

2. I costi della manodopera sono stati stimati sulla base del documento “dei costi parametrici e dell'incidenza della manodopera nelle varie categorie dei lavori del Prezzario regionale dei lavori pubblici e risultano dall'allegato B al presente CSA “Costi manodopera”.
3. Il corrispettivo dei lavori sarà interamente determinato “a misura”, ai sensi dell'art. 3 e 32 dell'allegato I.7 del Codice dei Contratti.
4. L'Amministrazione potrà commissionare all'appaltatore nel periodo di durata dell'accordo, mediante singoli contratti applicativi, le manutenzioni oggetto del presente accordo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di accordo quadro autorizzato dall'Amministrazione.
5. Gli interventi verranno ordinati di volta in volta dalla Direzione Lavori, secondo le procedure indicate all'art. 8 del presente capitolato e verranno emessi in rapporto alle esigenze valutate dall'Amministrazione.
6. L'Amministrazione non è vincolata ad emettere contratti applicativi tali da coprire l'intero importo contrattuale. L'individuazione di un importo presunto è fatta allo scopo di:
 - fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto;
 - stabilire i requisiti tecnico-economici delle imprese concorrenti;
 - determinare le procedure di gara.

Resta convenuto tra le parti che qualora il complessivo ammontare delle lavorazioni ordinate dalla stazione appaltante non dovesse raggiungere il valore limite contrattuale, l'operatore economico aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni di sorta, dovendosi considerare l'importo complessivo dell'accordo quadro ridotto alle sole attività ordinate durante il periodo di durata dell'accordo quadro medesimo.

7. L'Accordo si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - al raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente capitolato;
 - raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.
8. Resta inteso che il presente accordo non costituirà l'unico mezzo dell'Amministrazione al fine di eseguire opere di manutenzione sul patrimonio. L'Amministrazione si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre Ditte, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 3 – Accordo quadro - Modalità di stipulazione

1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi degli artt. 3 e 32 dell'allegato I.7 del Codice.

2. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'allegato XV al d.lgs. 81/08, per l'intero importo delle lavorazioni previste nell'accordo.

I costi sono suddivisi in:

- costi fissi ed invariabili, per i quali non può essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
- costi variabili, quelli stimati a misura che possono variare in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità.

3. Si precisa, comunque, che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal DL o collaudatore tenuto conto delle diminuzioni, aggiunte o modificazioni eventualmente apportate all'originale progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ¹

1. I lavori rientrano nella categoria "OG1" "Edifici civili e industriali" classifica III-bis, fino a 1.500.000,00 euro.
2. Le categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera sono le seguenti per ciascun lotto funzionale:
 - a. categoria prevalente "OG1", "Edifici civili e industriali", importo euro 622.265,63 di cui euro 32.265,63 di oneri per la sicurezza (36%);²
 - b. parti di lavori scorporabili appartenenti a categorie specializzate per le quali non è prevista la qualificazione obbligatoria, di importo superiore a 150.000,00 euro e al 10% dell'importo a base d'appalto:

"OS6", "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", importo euro 341.718,75 di cui euro 17.718,75 di oneri per la sicurezza (38%);

"OS7", "Finiture di opere generali di natura edile e tecnica", importo euro 295.312,50 di cui euro 15.312,50 di oneri per la sicurezza (38%);
 - c. altre parti di lavori scorporabili appartenenti a categorie specializzate per le quali non è prevista la qualificazione obbligatoria, di importo inferiore:

"OS8", "Opere di impermeabilizzazione", importo euro 52.734,38 di cui euro 2.734,38 di oneri per la sicurezza (38%);

¹ Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro

² Categoria prevalente: la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento

“OG3”, “Opere di manutenzione strade e relative opere complementari”, importo euro 37.968,75 di cui euro 1.968,75 di oneri per la sicurezza (26%).

Tali parti di lavoro sono tutte eseguibili dall'appaltatore senza necessità di specifica qualificazione.

E' ammesso il subappalto nel limite della quota massima subappaltabile per l'intero accordo quadro, pari al 50% dell'importo complessivo del accordo quadro, a impresa in possesso di qualificazione SOA per gli importi e le categorie indicati.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee previste per i lavori

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella **tabella «A»**, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
2. Gli importi dei gruppi di lavorazioni elencate nella tabella «A» hanno carattere puramente indicativo, in quanto gli stessi dipenderanno dalle effettive esigenze manutentive.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle disposizioni del presente CSA è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione dei singoli contratti applicativi; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte dell'accordo quadro

3. Sono parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - il progetto esecutivo, composto da:
 - Relazione specifica e quadro economico dell'opera;
 - Elenco prezzi unitari;
 - Computo metrico estimativo;
 - CSA – Parte amministrativa
 - CSA – Parte tecnica;
 - Schema di accordo quadro
 - Relazione CAM;
 - il Piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/08, e successive modificazioni, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano;
 - il Piano operativo di sicurezza dell'appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'allegato XV, punto 3 del d.lgs. 81/08;
 - Disciplinare di gara;
 - Polizze a garanzia.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

Art. 8 – Contratti applicativi (CA), prestazioni accessorie e penalità per ritardi.

1. L'Accordo quadro avrà inizio mediante apposito "Verbale generale di avvio dei lavori". Prima della redazione del verbale di consegna il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in capo all'Appaltatore e ne comunica l'esito al Direttore Lavori. La redazione del verbale di avvio è subordinata all'esito positivo della verifica.
2. La Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore, a mezzo di appositi contratti applicativi, l'esecuzione dei lavori di manutenzione oggetto del presente accordo.
3. I CA, sottoscritti per preventiva accettazione dall'Appaltatore, saranno trasmessi all'Azienda secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1 del Codice.
4. Gli stessi sottoscritti dal RUP saranno trasmessi all'Appaltatore, a mezzo PEC o tramite e-mail.
5. La data d'invio del CA corrisponderà alla data di stipula del CA e avrà l'efficacia di verbali di consegna, ai sensi della vigente normativa.
6. I contratti applicativi conterranno la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, il luogo dello svolgimento, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione, specificando gli articoli degli elenchi prezzi con cui verranno contabilizzati i lavori stessi.
7. I lavori saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci dell'Elenco prezzi unitari di progetto, così come indicato al comma 3 dell'art. 1 del presente Capitolato, comprensivo della quota degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
8. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo quanto stabilito nel presente Capitolato – parte tecnica e secondo la normativa vigente.
9. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di Accordo o secondo le regole dell'arte, la D.L. ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali.
10. Nessuna aggiunta o variazione nell'esecuzione dei lavori e delle forniture previste dal CA sarà ammessa o riconosciuta, se non ordinata dalla D.L.
11. Nel caso di lavori dichiarati urgenti o di modesta entità potrà essere previsto un avvio degli stessi dalla data emissione del CA da parte del DL. In tali circostanze è ammessa la segnalazione via mail o telefonica. Successivamente si procederà alla formalizzazione del contratto applicativo secondo quanto stabilito dal comma 3. Negli altri casi, l'inizio dei lavori dovrà essere indicato nel contratto applicativo.
12. Appena ultimati gli interventi previsti in ogni contratto applicativo, l'Impresa ne darà tempestiva comunicazione scritta alla D.L. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione di ogni

singolo lavoro di manutenzione rispetto al tempo utile assegnato nel contratto applicativo, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto del lavoro stesso.

13. Le penali verranno addebitate all'Impresa contemporaneamente all'emissione dei singoli certificati di pagamento con cui vengono liquidati i relativi lavori.
14. La penale verrà applicata anche in caso di ritardato inizio di quei lavori dichiarati "urgenti" dalla Direzione Lavori.
15. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore da parte dell'Amministrazione per i danni causati dai ritardi verificatisi e per i quali l'Impresa rimane responsabile anche penalmente.
16. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e di limitarne lo sviluppo senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
17. La data di ultimazione dei lavori sarà riportata sul corrispondente contratto applicativo sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'Impresa e avrà l'efficacia di un verbale di ultimazione del lavoro.
18. Nel caso siano stati accertati ritardi e conseguentemente si debbano applicare le suddette penali, la copia del CA, comprovante l'inadempienza, sarà allegata al relativo certificato di pagamento.
19. È facoltà della Direzione Lavori prescindere dall'emissione del contratto applicativo per interventi di modesta entità finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio, per cui verrà emesso ordine di lavoro.
20. Nel caso sopra illustrato l'ordine verrà formulato verbalmente e concordato con l'Appaltatore.
21. I lavori effettuati ai sensi dei precedenti commi dovranno essere rendicontati a consuntivo dall'Appaltatore mediante apposite liste mensili che dovranno essere viste dal DL prima dell'inserimento degli stessi nella contabilità.
22. Per il contratto applicativo dei lavori per riparazioni e per manutenzione correttiva e preventiva la DL procederà a mezzo di singoli ordini di lavoro che verranno comunicati all'Appaltatore tramite email o altra modalità elettronica di comunicazione.
23. Gli ordini di lavoro indicheranno la descrizione sommaria dei lavori, il luogo di svolgimento e i tempi degli interventi.
24. L'Appaltatore, ove sia ritenuto necessario dal DL, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione di "elaborati di cantierizzazione". Il DL potrà ordinare, ogni qualvolta ricorrano le condizioni, per interventi particolarmente complessi la redazione di detti elaborati di cantierizzazione a mezzo specifica voce contenuta nello schema di contratto applicativo o nell'ordine di lavoro.

25. Ricorrendo tale eventualità, i contratti applicativi o gli ordini di lavoro conterranno la descrizione sommaria delle lavorazioni da progettare, gli elaborati da redigere a cura dell'Appaltatore, il tempo utile assegnato per la consegna degli elaborati, il costo delle prestazioni e l'importo complessivo delle stesse calcolato secondo quanto specificato al successivo art. 13.
26. Gli elaborati di cantierizzazione oggetto di contratto applicativo dovranno essere sottoscritti dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge e saranno sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori e dell'Amministrazione, sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; a riguardo si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Regione Veneto n. 3 del 14 luglio 2006, regolamento attuativo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione.
27. La spesa per la prestazione resa verrà contabilizzata e pagata secondo le modalità previste per i lavori ai successivi artt. 20, 21, 25 e 26 del presente CSA.
28. L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare entro il tempo indicato dalla D.L. e comunque non oltre 30 giorni dalla data d'ultimazione delle lavorazioni il progetto dell'eseguito. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati corrispondenti alle opere effettivamente eseguite.
29. L'Appaltatore, entro il tempo indicato dalla D.L. e comunque non oltre 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, deve presentare la documentazione relativa ai lavori stessi, completa delle dichiarazioni di corretta posa e dei certificati di omologazione della ditta produttrice per la fornitura e posa in opera di materiali ed elementi, ed in particolare di quelli aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di elementi necessari alla compartimentazione antincendio (porte, pareti, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaco, ecc.), per i quali dovranno essere forniti anche i relativi certificati di resistenza al fuoco, nonché quelli relativi ad apprestamenti antisismici e ai CAM.
30. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.
31. Alla scadenza dell'accordo, dopo sopralluogo contraddittorio, verrà constatata la completa esecuzione di tutte le opere e verrà redatto il certificato di ultimazione dei lavori nel loro complesso, nonché il certificato di regolare esecuzione di tutti i lavori eseguiti durante la durata dell'accordo.
32. Le attività lavorative si dovranno svolgere normalmente entro i seguenti orari: 8:00-12:00 e 13:00-18:00. Nel periodo compreso tra le 13:00 e le 14:30, si potranno svolgere attività che non comportino rumori; a titolo indicativo, sono escluse demolizioni, tagli con smerigliatrici, forature con trivelle o trapani, chiodature, trascinamenti di materiali, ecc.
33. Il Direttore Lavori potrà ordinare ulteriori soste all'attività rumorosa fino ad un ora per giornata lavorativa, all'interno dell'orario normale di esecuzione, qualora l'attività ospedaliera lo richiedesse.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo - conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori

1. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non escluse da altre norme del presente CSA.
2. È fatto divieto all'Appaltatore, e ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Azienda, senza espressa autorizzazione della stessa.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

1. Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* dell'accordo quadro di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'art. 124 del Codice

Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 2 – Domicilio dell'appaltatore, 3 – Indicazione delle persone che possono riscuotere, 4 – Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, 6 – Disciplina e buon ordine dei cantieri del Capitolato generale.
2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale, presso la sede dell'Azienda ubicata a Treviso - 31100 via Sant'Ambrogio di Fiera, 37.
3. L'Appaltatore deve avere/istituire in sito compreso entro il raggio di 100 km dalla sede principale dei lavori, il Presidio Ospedaliero di Treviso, piazza Ospedale n. 1, una sede operativa (comprensiva di magazzino, fornito di adeguati materiali e mezzi d'opera), tale da fungere da sede operativa per le maestranze impiegate negli interventi dell'appalto. La sede operativa deve permanere per tutta la durata dell'accordo quadro, indipendentemente dalle prestazioni richieste dall'Azienda nell'ambito dell'appalto, pena la risoluzione del contratto. L'Appaltatore deve comunicare eventuali variazioni della sede operativa, che comunque dovrà avere le caratteristiche sopra indicate. Prima della stipula l'Appaltatore è tenuto a comunicare l'indirizzo della sede operativa. Gli uffici effettuano una verifica sull'esistenza della sede mediante visura camerale. In alternativa, qualora la sede non sia ancora trascritta nella visura, l'Appaltatore deve fornire copia della richiesta alla locale Camera di Commercio. Gli uffici si riservano di effettuare apposito sopralluogo ai locali della sede operativa per verificare l'adeguatezza degli stessi.

4. Non ci saranno locali messi a disposizione dalla S.A., quali magazzini o ufficio, per cui saranno valutati con la D.L. eventuali spazi esterni da adibire a “box-cantiere”.
5. L’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere a un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sia dell’Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.
6. L’Appaltatore è obbligato altresì a nominare un “Referente di Cantiere”, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un “rapporto di cantiere”, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia. Le funzioni di Referente di Cantiere possono essere svolte dal Direttore di Cantiere di cui al precedente comma 3.
7. Prima della stipula dell’accordo quadro o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza dell’accordo quadro, l’appaltatore dovrà trasmettere all’Azienda la nomina dei tecnici incaricati alla Direzione del cantiere, alla prevenzione degli infortuni e/o del Referente di Cantiere. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell’incarico da parte degli interessati.
8. Ogni variazione relativa al domicilio dell’Appaltatore e alla cessazione dall’incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell’appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente notificata all’Azienda ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso l’Azienda del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
9. Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il DL impartiscono all’Appaltatore disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 8 dell’allegato I.2 e della Sezione II dell’allegato II.14 del Codice.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente l’art. 4 dell’allegato II.14 del Codice e gli articoli 16 – Provvista di materiali e 17 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali del Capitolato generale.

Art. 13 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

1. I prezzi sono indicati nell’Elenco prezzi unitari del progetto; laddove mancanti, sono stati introdotti nuovi prezzi supportati da specifiche analisi.

2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del d.lgs. 81/08, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture e non sono soggetti a ribasso.
3. I lavori e le somministrazioni saranno contabilizzati e pagati ai prezzi unitari riportati nell'Elenco prezzi unitari, secondo quanto previsto nella premessa dello stesso EPU. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi tutte le spese, gli oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore previsti dal presente capitolato ed in particolare quelli indicati agli artt. 48 e 49.
4. I prezzi relativi alla manodopera riportati nel Prezzario regionale dei lavori pubblici 2024 sono determinati a partire dal costo elementare della manodopera, individuato nel Settore A "Manodopera", divisa per manodopera edile ed impiantistica. Detto costo è stato poi maggiorato delle seguenti voci:
 - del 15 % per spese generali;
 - del 10 % per utile d'impresa.

alle quali viene applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 – Durata dell'accordo

1. L'Accordo avrà durata di 36 mesi, pari a giorni 1.095 (millenovantacinque), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.
2. Con riferimento a quanto specificato all'art. 2, comma 6 del presente capitolato l'Accordo si intenderà concluso al verificarsi in uno dei seguenti casi:
 - a. raggiungimento del termine temporale contrattuale sopra indicato;
 - b. raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per un massimo di 12 mesi (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi anche successivamente alla scadenza dell'accordo. La proroga dovrà avvenire entro il limite dell'importo riportato all'art. 2 del presente capitolato.
4. Alla scadenza naturale dell'Accordo questo si intende decaduto anche senza formale notifica da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto al comma precedente.
5. La data di inizio dell'Accordo decorre dalla data del verbale generale di avvio dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14, da effettuarsi non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione, previa convocazione dell'appaltatore e in contraddittorio con lo stesso, secondo le norme vigenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del Codice (verifica requisiti aggiudicatario), l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni (art. 17, commi 8 e 9 del Codice).
7. Il Direttore Lavori provvederà a emettere il contratto applicativo dei lavori così come indicato all'art. 8 del presente Capitolato, che sarà allegato al verbale di consegna generale dei lavori.
8. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio, salvo che nelle procedure previste nella normativa vigente ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. I lavori dovranno essere eseguiti sulla base dei CA di cui all'art. 8, emessi dalla Direzione Lavori secondo le modalità e le tempistiche previste dagli stessi ordinativi e tenuto conto del

cronoprogramma esecutivo dei lavori eventualmente richiesto dal DL ai sensi dell'art. 14, comma 2 del presente capitolato.

10. L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori ed in ogni caso non oltre la redazione del verbale di consegna generale dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta.
11. Alla scadenza dell'Accordo, dopo sopralluogo contraddittorio, verrà constatata la completa esecuzione di tutte le opere e verrà redatto il Certificato di ultimazione dei lavori nel loro complesso, nonché il Certificato di regolare esecuzione di tutti i lavori eseguiti durante la durata dell'accordo.
5. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisondersi.
6. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore.

Art. 15 - Sospensioni e riprese lavori - proroghe

1. Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 121 del Codice e, in particolare, si precisa che la Direzione Lavori si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori quando ricorrano circostanze speciali - non prevedibili al momento della stipulazione del contratto - che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Il Direttore Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto applicativo, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP (art. 121, comma 1 del Codice).
2. Qualora, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano - per cause imprevedibili o di forza maggiore - circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale (art. 121, comma 6 del Codice).
3. L'Appaltatore dei lavori non può avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti per le sospensioni dei precedenti commi, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
4. La sospensione e ripresa dei lavori è regolata dagli artt. 121 del Codice, 3 "Consegna dei lavori", comma 6 e 9 e 8 "Sospensione dei lavori" dell'allegato II.14.

5. Ai sensi dell'art. 121, comma 8, “(...) l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il Direttore Lavori (...)”;

Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 126, comma 1 del Codice, è prevista una penale per il ritardo nell'esecuzione dei singoli interventi ordinati dalla Direzione Lavori da parte dell'Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del CA o delle prestazioni contrattuali.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del CA.
3. Le penali maturate complessivamente nell'ambito dell'Accordo quadro non possono superare il 10% dell'importo dell'Accordo stesso.
4. Per le modalità, le tempistiche e la contabilizzazione delle penali si fa espresso rinvio a quanto stabilito nel presente capitolato, art. 42.
5. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - b) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
6. La penale di cui al comma 5 del presente articolo, lettera a), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 5 precedente, lettera b), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
7. La penale verrà applicata anche in caso di ritardato inizio di quei lavori dichiarati “urgenti” dalla Direzione Lavori.
8. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Direttore Lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, comma 4 del Codice e dell'art. 39 e segg. del presente Capitolato.
9. Le penali saranno addebitate all'Impresa contestualmente all'emissione dei singoli certificati di pagamento con cui vengono liquidati i relativi lavori.

10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi, fra cui, ad esempio, il danno derivante dal mancato utilizzo dell'opera di cui trattasi.
11. L'appaltatore, qualora abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto per causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà l'Amministrazione su proposta del RUP, sentito il Direttore Lavori.
12. Sarà comunque facoltà dell'Amministrazione, in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori previsti nei CA procedere d'ufficio al completamento di opere o impianti in danno dell'Appaltatore inadempiente.
13. In caso di ultimazione anticipata dei lavori non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori, non sono pianificabili in un unico cronoprogramma.
2. Il DL potrà richiedere, per singoli interventi di entità rilevante o per un insieme omogeneo e coordinato di interventi, un programma esecutivo dei lavori.
3. Tale programma dovrà:
 - a. essere consegnato entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di intervento;
 - b. presentare riepiloghi settimanali di produzione, personale impiegato e lavorazioni eseguite;
 - c. consentire la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dell'intervento specifico e del rispetto delle relative scadenze;
 - d. essere utilizzato dalla Direzione Lavori al fine di coordinare le attività delle strutture/unità operative socio-sanitarie con le lavorazioni ordinate;
 - e. essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine assegnato, il DL, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore ed informando nel contempo il RUP.
5. Nella redazione del programma l'Appaltatore dovrà tener conto:
 - a. dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole;
 - b. delle condizioni di accesso al cantiere;

- c. delle eventuali difficoltà di esecuzione dei lavori, in relazione alla specificità dell'intervento.
- 6. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza stabilita, tenendo conto di quanto specificato al comma 8.
- 7. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica alle scadenze, devono essere approvate dal Direttore Lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.
- 8. Il DL potrà richiedere all'Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al programma dei lavori, al fine di coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi di Enti interessati dall'intervento, ovvero ad eventuali necessità o richieste emerse durante l'esecuzione legate all'erogazione dei servizi socio-sanitari dell'Amministrazione.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione

- 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento a prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal presente CSA;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dall'Azienda, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel

cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

2. Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese o fornitori, tecnici o altri estranei all'accordo quadro o titolari di rapporti contrattuali con l'Azienda, se l'appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Azienda il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione del prezzo

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 del Codice “Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo” specificando che, trattandosi di accordo ad impegno pluriennale, l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore della prestazione di ciascuna annualità contabile, pari ad euro 450.000,00 e sarà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.
2. L'anticipazione sarà riconosciuta sull'importo del singolo contratto applicativo.
3. L'importo dell'anticipazione del prezzo è pari al 20 per cento, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza (art. 17, commi 8 e 9 del presente Codice).
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, come previsto all'art. 125, comma 1. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. Il Direttore Lavori, emetterà gli atti contabili in relazione ad ogni singolo CA in base alla contabilità dei lavori. L'importo è da intendersi al netto di ribasso e comprensivo della relativa quota di oneri della sicurezza nella misura effettivamente eseguita, sulla base della valutazione del Direttore Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
2. Il Direttore Lavori, in base alla contabilità dei lavori in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati d'avanzamento trimestrali, a decorrere dalla data di consegna dei lavori. Tali acconti verranno emessi qualora l'entità e l'ammontare dei lavori eseguiti nell'arco del periodo indicato superino euro 70.000,00, al netto di IVA e altre imposte.
3. Una volta ultimati i lavori di ogni singolo contratto applicativo verrà redatta la contabilità ed emesso il relativo SAL finale del CA.

4. Verranno ammessi in contabilità unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti a regola d'arte.
5. Come previsto dall'art. 11 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori e, in particolare, delle disposizioni succitate, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore, accertate dagli enti competenti, che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione del conto finale. Per la Stazione Appaltante il contratto di riferimento è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012);
6. I contratti applicativi sono soggetti a verifica finale mediante emissione del certificato di regolare esecuzione al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno gli elementi elencati all'art. 28, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice.
7. Ogni tre mesi e comunque al raggiungimento dell'importo così come indicato al comma 2 del presente articolo, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed emette il certificato di regolare esecuzione. Tale certificato è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
8. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'art. 27 "Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione" del Codice.
9. Il pagamento del saldo dei singoli contratti applicativi è subordinato all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti. Si rinvia, al riguardo, a quanto disposto dall'art. 55 del presente Capitolato.
10. Qualora vi siano accertate inadempienze contributive e retributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente accordo, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo art. 28.
11. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento viene stabilito in trenta (30) giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori, conformemente a quanto previsto dall'art. 125 del Codice.
12. L'Azienda provvede al pagamento entro 60 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Gli interventi di manutenzione saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione e come opere compiute, sulla base delle relative voci dell'elenco prezzi posto a base di gara, applicando alle stesse lo sconto offerto dall'Appaltatore. Vista la natura dell'Accordo e la molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica in contraddittorio con l'Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale. Si rimanda al Capitolato per la descrizione dettagliata delle operazioni di contabilizzazione degli interventi.
2. Il conto finale dei lavori e la relativa relazione sono redatti dal Direttore Lavori entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con il certificato di ultimazione dei lavori di cui al CAPO 11 – “DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE”, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 54, comma 5 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro i successivi 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del Codice, nelle modalità previste dall'art. 106 dello stesso Codice, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 193/2022, adeguandolo ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti.
5. Il pagamento della rata a saldo è subordinato:
 - a. all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti; si rinvia a riguardo a quanto disposto dall'art. 58 del presente Capitolato;
 - b. all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subappaltatori relative al saldo di tutte le prestazioni eseguite dagli stessi;
 - c. al fine del contrasto al fenomeno del lavoro sommerso irregolare il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato (art. 119, comma 14 del Codice).

Art. 22 – Ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente art. 20, per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'art. 21 per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
3. Gli interessi legali e di mora, così come determinati ai sensi del comma precedente, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del codice civile. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.
4. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del codice civile, ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.

Art. 23 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi

1. Si applicherà quanto previsto dall'art. 60 del d. lgs. 36/2023.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e che operano nella misura del (80) per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Non si applicherà il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Art. 24 - Cessione dell'accordo quadro e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

1. È vietata la cessione dell'accordo quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'accordo quadro, ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del Codice. Essa non sarà efficace per le somme dovute ai subappaltatori/subaffidatari ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 40 del presente CSA che verranno corrisposte direttamente ai subappaltatori/subaffidatari nei limiti dei contratti di subappalto autorizzati, né per le somme dovute agli enti previdenziali ed assicurativi in caso di irregolarità del DURC, nonché per il pagamento delle retribuzioni all'art. 58, comma 3 del presente CSA.
3. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal Codice.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a misura

1. La tenuta dei documenti contabili avverrà in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Vista la natura dell'appalto e la molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica in contraddittorio con l'Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale. A tale scopo l'Appaltatore è contrattualmente tenuto a redigere e consegnare alla Direzione Lavori la contabilizzazione degli interventi chiusi nel mese immediatamente precedente e la Direzione Lavori provvederà con la contabilizzazione ogni trimestre o al raggiungimento dell'importo fissato all'art. 17 comma 2.
3. Per ogni singolo contratto applicativo l'Appaltatore provvederà a consegnare alla Direzione Lavori entro i primi dieci giorni di ogni mese la contabilizzazione degli interventi chiusi nel mese immediatamente precedente.
4. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura avverrà applicando i prezzi unitari dell'Elenco prezzi posto a base dell'affidamento, al netto del ribasso offerto, alle quantità di opere effettivamente eseguite. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato e CA e previsti negli atti delle eventuali varianti.
5. Gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, saranno liquidati, nel seguente modo:
 - a) i costi fissi ed invariabili, in modo proporzionale all'importo dei lavori eseguiti rispetto all'importo complessivo del contratto;
 - b) i costi variabili, mediante l'applicazione dei prezzi unitari indicati nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, nel Prezziario regionale dei lavori pubblici, alle quantità di apprestamenti effettivamente attuati in opera.
6. È da ritenersi sempre compensato, nei prezzi contrattuali:
 - a) ogni lavoro, fornitura e prestazione che, anche se non esplicitamente riportati nella descrizione dei lavori, risultassero necessari per il completamento della realizzazione dell'opera, secondo la regola dell'arte;
 - b) ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
 - c) ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
 - d) l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e le opere previsionali.

Art. 26 - Lavori in economia

1. I lavori in economia potranno essere eseguiti dall'Appaltatore unicamente previo ordine scritto del Direttore Lavori.

2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l'eventuale impossibilità di ricondurre le lavorazioni necessarie, per dare corso ai lavori, ai prezzi (unitari) contrattuali.
3. Ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte in economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.
4. Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede ai sensi di quanto indicato dall'art. 5, comma 7 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 28 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie

1. Per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 5% per cento dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.
2. L'importo della garanzia per i contratti attuativi non è richiesto.
3. La garanzia è costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità stabilite dagli art. 106 e 117 del Codice.
4. In caso di offerta con un ribasso superiore al 10% non trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 117 del Codice come da Parere MIT 26/02/2024 n. 2174
5. I fideiussori che rilasceranno la garanzia devono possedere i requisiti richiesti dall'art. 106 e 117 del Codice.
6. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia è presentata all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 193/2022, adeguandolo ai nuovi riferimenti normativi attualmente vigenti. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis "aggiornamento per reintegro somma garantita" di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.
7. L'Amministrazione può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, secondo quanto indicato dall'art. 117, commi 3 e 5 del Codice e per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio per i casi previsti dalla norma. L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza dichiarazione dell'autorità giudiziaria.

8. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.
9. Ai sensi dell'articolo 117, comma 13 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6 del Codice la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte dell'Azienda, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 29 – Riduzione delle garanzie e garanzie per i concorrenti riuniti

1. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice, come da Parere MIT 26/02/2024 n. 2174.

Art. 30 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Come previsto dall' articolo 117, comma 10 del Codice, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Azienda a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza di cui al comma 1 deve essere conforme a quanto indicato dall'art. 117 del Codice; copia di detta polizza deve essere trasmessa all'Azienda almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risk*» (C.A.R.).
4. Le somme assicurate di cui alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione - di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con D.M. n. 193/2022, devono corrispondere:

alla Partita 1 – Opere in esecuzione, all'importo di aggiudicazione dei lavori;

alla Partita 2 – Opere preesistenti, a € 400.000,00;

alla Partita 3 – Demolizione e sgombero, a € 100.000,00.

5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 500.000,00.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Azienda.
7. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, si applica il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 117 del Codice. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31 - Variazione e addizioni ai lavori commissionati con i contratti applicativi - Diminuzione dei lavori

1. Gli interventi non potranno essere eseguiti con forma o modalità diversa rispetto a quanto stabilito dal Direttore Lavori negli specifici contratti applicativi di cui all'art. 8 del presente capitolato. Nessuna modificazione ai lavori può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità ed in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Qualora per uno dei casi previsti dalla normativa sui lavori pubblici, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste dal CA, il Direttore Lavori, provvederà all'emissione di un ordine di servizio, in variante al primo. Le variazioni sono disposte dal DL e preventivamente approvate dall'Amministrazione.
3. Qualora nel corso di esecuzione si renda necessario un aumento ed una diminuzione dei lavori l'Azienda può imporre all'Appaltatore l'esecuzione degli stessi alle condizioni originarie previste dal contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale.
4. Sono comunque ammesse varianti in diminuzione migliorative, proposte dall'Appaltatore.
5. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo del Contratto applicativo.
6. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi contrattuali.
2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri e le modalità di cui all'art. 5. "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali", comma 7 dell'allegato II.14 del Codice.
3. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà secondo le modalità sopra indicate; i costi così individuati sono compresi nell'importo totale della variante e costituiscono la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi dei precedenti commi risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. È considerato prezzario ufficiale di riferimento il Prezzario regionale dei lavori pubblici 2024 approvato con DGRV n. 572 del 27 maggio 2024.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali e particolari

1. I lavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I, titolo IV del d.lgs. 81/08 devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute e igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di igiene, nonché quelle del Regolamento locale di polizia urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal DL, determina la risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Art. 34 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Azienda e al DL o, se nominato, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dall'Azienda e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/08, nonché tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano a tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere.

Art. 35 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dall'Azienda, ai sensi del d.lgs. n. 81/08.
2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione e all'Azienda una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza di coordinamento, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del d.lgs. n. 81/08.
3. L'Azienda potrà aggiornare ed adeguare il PSC durante l'esecuzione dell'Appalto, nonché predisporre specifici PSC in caso di ordinativi o lavorazioni che richiedano attività di cantiere nelle quali sono coinvolte più imprese.

Art. 36 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori di ogni contratto applicativo, deve redigere a propria cura e consegnare al DL o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione e all'Azienda, un Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lett. h) del d.lgs. 81/08 con i contenuti minimi previsti all'allegato XV del citato decreto.
2. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al DL o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all'Azienda, i propri Piani operativi di sicurezza, con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato d.lgs. 81/08.
3. L'Azienda, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, si riserva di richiedere, l'elaborazione di specifici POS in caso di ordinativi o lavorazioni che richiedano attività di cantiere nelle quali sono coinvolte più imprese.

Art. 37 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Nel dettaglio, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 90, comma 9 del d.lgs. 81/08.
2. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 – Subappalti e sub-contratti

1. Per tutto ciò che attiene all'affidamento in subappalto si fa riferimento a quanto previsto all'art. 119 del Codice.
2. L'affidatario deve eseguire direttamente il 50% dei lavori della categoria prevalente OG1. La stazione appaltante intende vietare il subappalto a cascata in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.
3. L'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle condizioni indicate all'articolo suddetto.
4. È nullo l'accordo con cui ai terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
5. Come previsto all'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

6. Al fine dell'autorizzazione al subappalto l'Azienda acquisirà il DURC dei subappaltatori.
7. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare, il Documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
8. Nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e di mancato ottenimento della regolarità contributiva da parte dei subappaltatori e/o dei subaffidatari, l'appaltatore (esecutore) si assume l'impegno di far applicare nei suoi confronti e nei confronti dei subappaltatori le disposizioni previste all'art. 11, comma 5 e all'art. 119, comma 8 del Codice e dall'art. 54 del presente Capitolato.
9. Ai sensi dell'art. 119, comma 15 del Codice "...l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori".
10. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
11. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso (art. 119, comma 17 del Codice).
12. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione e alla Direzione Lavori, nonché, se nominato, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, corredando la documentazione con la copia del contratto stipulato con il subcontraente così come previsto all'art. 119, comma 2 del Codice.

Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto e cottimo

1. Come indicato all'art. 119, comma 6, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del codice civile, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il RUP e il DL, nonché, se nominato, il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale, anche ai sensi dell'art. 1456 codice civile, con la conseguente possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i.
4. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Amministrazione verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
5. L'Appaltatore o il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – U.T.G. di Treviso.
6. Nei contratti di subappalto e nei subcontratti che stipula l'Appaltatore devono esse inserite clausole risolutive espresse, al fine di poter procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. L'Amministrazione verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell' Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (White list), oppure nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
7. Nel caso che le informazioni antimafia sul subappaltatore o sul subcontraente abbiano dato esito positivo, oltre alla risoluzione del contratto sopra indicata, deve essere prevista l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle eventuali penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno pervenire. Questa clausola penale dovrà essere contenuta e prevista nei contratti di subappalto e/o nei subcontratti che l'Appaltatore stipulerà.

Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

1. L'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 8, del Codice, a seguito dell'acquisizione del DURC dei subappaltatori e dei cottimisti.
2. Nel caso di pagamento diretto dell'Amministrazione ai subappaltatori, l'Appaltatore, al fine del pagamento degli stati avanzamento lavori e della rata a saldo, deve comunicare all'Azienda la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del

relativo importo e con proposta motivata di pagamento che dovrà essere sottoscritta in segno di preventiva accettazione dai subappaltatori/cottimisti.

3. In caso di pagamenti effettuati direttamente ai subappaltatori dall'Appaltatore, quest'ultimo è obbligato a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; in caso di mancato rispetto di detto obbligo l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
4. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
5. Nel caso di irregolarità contributiva accertata dal DURC si applicherà quanto disposto dall'art. 54 del presente Capitolato.

CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

Art. 41 – Riserve – Controversie – Accordo bonario - Foro competente

1. Nel caso insorgessero contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore si fa riferimento a quanto previsto dal Codice, in particolare all'Allegato II.14 del Codice, artt. 7 "Riserve" e 34 "Contestazioni e riserve".
2. Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilità.
3. Le riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore, purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva.
4. Le riserve che vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente, nel registro di contabilità; se questo non avviene, le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute.
5. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 210 del Codice.
6. Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui è previsto il procedimento di accordo bonario l'Amministrazione si riserva la facoltà di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile, secondo quanto previsto dall'art. 239 del Codice.
7. Per la definizione delle riserve si applica quanto disposto dall'art. 210 del Codice.

8. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno risolte dalla magistratura ordinaria. E' pertanto escluso il deferimento ad arbitri in applicazione dell'art. 213 del Codice. Essendo esclusa la competenza arbitrale la definizione delle controversie derivanti dall'accordo quadro è attribuita al giudice ordinario del foro di Treviso.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

Art. 42 - Risoluzione dell'accordo quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo – Esecuzione in danno

1. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore, rispetto alle previsioni del programma e sia tale da comportare una penale di importo superiore al 10 per cento, il Direttore Lavori fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, comma 4 del Codice.
2. L'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori e qualora durante il corso dei lavori si dovessero verificare, a causa della negligenza dell'Appaltatore, ritardi rispetto alle tempistiche stabilite dalla D.L. nei contratti applicativi tali da non consentire l'ultimazione degli stessi.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art. 13, comma 2 è calcolata sul periodo di ritardo determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal DL per compiere i lavori.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.
5. Le procedure per definire i rapporti con l'Appaltatore successivamente alla risoluzione del contratto sono quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare quelle previste dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice;
6. Nei casi di negligenza con ritardi nell'esecuzione delle opere e/o contravvenzioni agli obblighi ed alle condizioni stabilite nell'Accordo quadro o nel CA al fine di garantire, la corretta realizzazione delle opere nel termine previsto, l'Azienda potrà avvalersi dell'istituto dell'esecuzione d'ufficio in danno all'Appaltatore al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore si sia reso colpevole di frode o di grave negligenza e non rispetti gli obblighi e le condizioni stipulate oppure che i lavori, a giudizio del D.L., siano in ritardo e non possano essere completati entro i termini contrattuali;
 - b) che l'Appaltatore non ottemperi all'ingiunzione della committente e/o rifiuti il proprio intervento per eliminare l'inconveniente lamentato.

Art. 43 - Risoluzione dell'accordo quadro per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione – Indisponibilità all'esecuzione dell'appaltatore - Clausola risolutiva espressa

1. Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dal Codice all'art. 122 l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal Codice e nei seguenti casi:
 - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai presenti lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010;
 - ottenimento del DURC dell'appaltatore (esecutore) negativo per due volte consecutive.
2. Il contratto, inoltre, si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:
 - a) violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
 - b) subappalto non autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 3 del presente Capitolato;
 - c) inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione Lavori;
 - d) esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della DL o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dall'Amministrazione;
 - f) impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dall'Amministrazione o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
 - g) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia;
 - h) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza delle maestranze impiegate;
 - i) frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
 - j) mancata indicazione all'impresa assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici, *ex* art. 2, lett. e) dello schema di polizza tipo 2.3 approvata con D.M. n. 193/2022.
3. Le procedure per definire i rapporti con l'Appaltatore successivamente alla risoluzione del contratto è disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.
4. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Appaltatore nelle modalità previste dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.
5. L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto si avvarrà delle facoltà previste dall'art. 124 del Codice. In particolare l'Azienda interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara. Il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
6. In caso di risoluzione del contratto, i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base del nuovo affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunque

approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base di gara opportunamente maggiorato;

b3) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Qualora l'Amministrazione stipuli un nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato o con uno dei concorrenti progressivamente interpellati (sino al quinto migliore offerente, escluso l'affidatario originale), i rapporti economici con l'Appaltatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 44 – Recesso dall'accordo quadro e valutazione del decimo

1. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Azienda, si fa riferimento all'articolo 123 del Codice.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45 - Ultimazione dei lavori, ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori di ciascun intervento ordinato dalla Direzione Lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore Lavori e all'Amministrazione.
2. Il termine contrattuale dell'accordo quadro è riportato all'art. 14, commi 1 e 2 del presente Capitolato, in cui verrà sottoscritto un Certificato di ultimazione generale dei lavori di cui all'art. 28 Allegato II.14, predisposto dal Direttore Lavori.
3. Il Direttore Lavori procederà entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del contratto alla verifica in contraddittorio delle opere eseguite, anche mediante il ricorso alla documentazione agli atti di ogni singolo intervento, e redigerà il "*Certificato di ultimazione generale dei lavori*" indicato al precedente comma.
4. Non si procederà all'emissione del "*Certificato di ultimazione generale dei lavori*" nel caso in cui anche per un solo unico intervento non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori, che dovrà risultare secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente Capitolato.
5. Il certificato di ultimazione generale dei lavori potrà assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
6. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5, fissato dal DL, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione generale dei lavori e la necessità di redazione di un nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 46 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1 dell'Allegato II.14 del Codice il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto dal DL.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori con le modalità stabilite dall'art. 116 del Codice e dell'art. 28 suddetto cui si rinvia.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'Azienda si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite, con apposito verbale, immediatamente dopo il termine assegnato dalla Direzione Lavori nel CA, una volta accertata sommariamente la regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio per i successivi accertamenti previsti per il certificato di regolare esecuzione, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le

modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno. In caso di ritardo di ripristino si applica la penale prevista all'art. 16 del presente CSA.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi dell'accordo quadro, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al "quinto d'obbligo":
 - a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, nonché dalle forniture;
 - b) la fedele esecuzione dei lavori previsti nel CA, secondo quanto indicato nel capitolato speciale, parte tecnica, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al CA, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
 - c) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all'esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dall'Azienda nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada e al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, nonché al D.M. 10/7/2002;
 - d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Azienda, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di accordo quadro;
 - e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli del CA o previsti dal presente CSA;

- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Azienda e per i quali competono a termini di accordo quadro all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Azienda eseguirà d'ufficio, ovvero intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Azienda, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) il libero accesso al cantiere e il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Azienda;
- j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc... necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Azienda, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di DL e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente CSA o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

- q) l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Azienda, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - s) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte dell'Azienda, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
 - t) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato e il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
 - u) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisorie;
 - v) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Azienda (Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscriverne riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisti ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Azienda.
3. L'appaltatore deve, inoltre, presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ai sensi degli artt. 2219 e 2215 del codice civile, in particolare:
- a) il libro giornale, a pagine precedentemente numerate, nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del Direttore Lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'Impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del DL e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L'Appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, in duplice copia, una monografia sugli impianti tecnologici eseguiti nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto (D.M. 37/2008) e dei quadri elettrici (CEI 17-13 e/o 23-51-30), fornire i manuali, schemi, documentazione, scheda primo avviamento, estremi della garanzia del regolatore di potenza, stesura domanda di omologazione ISPESL, con relativi allegati.³
4. Ad ultimazione dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, ad insindacabile giudizio del DL o dell'Azienda, l'Appaltatore è tenuto altresì a produrre (oltre alle certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti previste dalle normative) tutte le ulteriori certificazioni, prove, verifiche, test, schede tecniche e prestazionali, dichiarazioni di corrispondenza in opera o di corretta installazione, elaborati "come costruito" sia su carta che su supporto informatico, e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, dal RUP o

³ nel caso si tratti di lavori impiantistici

dall'Azienda in genere o dagli organi di collaudo. L'appaltatore è tenuto anche a produrre tutta la documentazione richiesta su specifici modelli predisposti da altri Enti (es. Vigili del Fuoco, Azienda erogatrice del Gas, ENEL ecc..) Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo contrattuale sia per i lavori a corpo che per quelli a misura.

5. Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all'art. 50 e al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

Art. 50 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà dell'Azienda.
2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito concordato con la D.L., a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.
3. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di escavazione potranno essere riutilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati secondo il progetto di utilizzo approvato con il progetto esecutivo, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del d.lgs. 152/2006.

Art. 51 – Proprietà degli oggetti trovati

1. Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l'articolo 35 del Capitolato generale.

Art. 52 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la vigilanza e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Azienda e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Azienda.

Art. 53 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello di cantiere delle dimensioni indicative di cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del

RUP, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 54 – Gestione dei danni

1. I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia.
2. Per i danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, non disciplinati dal presente Capitolato, trova applicazione l'art. 20 del Codice.

Art. 55 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà

1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, si applica l'art. 9 “Gestione dei sinistri” del Codice.

Art. 56 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il DL accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Trova applicazione l'art. 18 del Capitolato generale.
3. È fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Azienda nel caso di colpa dell'Appaltatore.

Art. 57 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subcontratti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (Veneto), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 del Codice.
2. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. Al fine della verifica dell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate l'Amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per l'Appaltatore e per i subappaltatori, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

4. Nel caso dal DURC risultasse un'inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente appalto (appaltatore, subappaltatori, soggetti titolari di subcontratti) si applicherà quanto disposto dal Codice, art. 119 cui si rinvia.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 119, comma 8 del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'Appaltatore, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
6. Nel caso di ritardo o mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da parte dell'Appaltatore (esecutore) e/o dei subappaltatori, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 11 del Codice cui si rinvia.

Art. 57 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di Direzione Lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 58 – Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese dell'accordo quadro, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione dell'accordo quadro medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.)

direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

2. A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente accordo quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi indicati nel presente CSA si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 59 –Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, il presente accordo quadro potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'imprese la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
5. Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo quadro.

Art. 60 – Codice di comportamento

1. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore che svolgeranno prestazioni oggetto dell'Accordo devono adempiere agli obblighi previsti dal Codice di condotta dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, disponibile al seguente link:

<https://www.aulss2.veneto.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare>

2. La violazione degli obblighi derivanti da detti codici costituisce causa di risoluzione dell'accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 D.P.R. 62/2013.

Art. 61 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

2. Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'Azienda ULSS 2 effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.
3. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS 2 quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.
4. Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

Art. 62 – Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Azienda.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Azienda nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un accordo quadro misto rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/08 relativo ai "Cantieri temporanei e mobili", per il quale occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano stesso.

Ciò premesso, si informa che, in generale, gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio prevenzione e protezione.

Deve essere cura dell'Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del Committente e dell'Appaltatore:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell'Appaltatore.

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del d.lgs. 81/08, si specifica che l'Appaltatore:

1. assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
2. predispone un Piano operativo di sicurezza (POS) nel quale vengono indicati, in riferimento all'oggetto dell'appalto:
 - dati generali dell'azienda;
 - sintesi dei lavori da eseguire;
 - i mezzi d'opera, le attrezzature, i macchinari e le relative certificazioni o omologazioni;
 - i materiali e/o i prodotti, con le relative schede di sicurezza fornite dal produttore o proprio legittimo mandatario;
 - le procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla eseguita valutazione dei rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto;
 - il livello di informazione e formazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale utilizzato in relazione dell'attività oggetto dell'appalto;
 - i necessari dispositivi di protezione individuale adottati;
 - l'adozione della tessera di riconoscimento per il personale, con obbligo di esposizione della stessa o l'istituzione del registro di cantiere;
 - il nominativo del responsabile ai fini della sicurezza, in relazione all'attività oggetto

dell'appalto.

Il Piano operativo di sicurezza, congiunto al Piano di sicurezza e coordinamento, nonché alla presente procedura e alle sue eventuali integrazioni, costituisce il Documento di valutazione dei Rischi (DVR), da allegare all'accordo quadro.

Esso viene approvato antecedentemente alla consegna dei lavori.

3. attesta, altresì, di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verrà reso il lavoro valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti di questa Azienda, al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea;
4. valuta la specificità degli ambienti ove si trova ad operare e predispone, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggetta il personale medesimo previo accordo con la scrivente Azienda, ai programmi formativi da questa previsti in materia per il proprio personale.
5. Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si impegna, con l'accettazione del accordo quadro, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla all'Azienda, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni;
6. Si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dello stabilimento.
7. Si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
8. Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del DVR. Qualora la ditta appaltatrice variesse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Nello svolgimento dei lavori oggetto dell'accordo quadro, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori della Azienda ULSS 2 e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze.

In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:

- negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda ULSS 2 e per gli utenti della stessa, evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza;

- non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati;
- non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda ULSS 2 e degli utenti della stessa;
- disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benessere del dirigente responsabile o preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale dell'Azienda ULSS 2 e/o degli utenti della stessa;
- non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto dell'appalto la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal dirigente responsabile o preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere;
- non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell'Azienda ULSS 2. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore;
- qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di questa Azienda, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi questa Azienda la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso;
- qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovrà accertare che non sussista pericolo per il personale dell'Azienda ULSS 2 o per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attività, per caduta nelle aree sottostanti di oggetti o prodotti pericolosi;
- rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonistica di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai dirigenti responsabili delle aree interessate;
- non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'Azienda ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda ULSS 2, allo scopo incaricato;
- non fumi nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Appaltatore, quelle del personale dell'Azienda ULSS 2, di eventuali ditte terze o artigiani

operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei servizi sanitari, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività e di promuoverne il coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di più soggetti operanti (altre ditte, artigiani ecc.) è fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi. Pertanto la programmazione del lavoro dell'Appaltatore dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nelle Unità Operative e Servizi dell'Azienda ULSS 2, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese, e quindi l'Appaltatore dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse.

Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà sospesa, e richiesta ai dirigenti responsabili delle aree di intervento la convocazione urgente di una riunione collegiale a cui partecipa anche un componente del Servizio di prevenzione e protezione dell'Azienda ULSS 2, in cui le parti interessate (Azienda ULSS 2, ditte ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di più soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di tali rischi. Della riunione di cui sopra verrà redatto verbale che impegna, per le determinazioni conseguenti, le parti.

Si informa pure che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il “Piano di emergenza” (PE) che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda.

Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura.

Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di gestione emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche procedure operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate.

Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle procedure operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale.

Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati.

Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di prevenzione e protezione aziendale.

In generale si raccomanda quanto segue:


- in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;
- se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;
- evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta;

- non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile;
- non usare l'ascensore, ma unicamente le scale;
- non intervenire sul focolaio d'incendio con estinguenti inadatti o incompatibili;
- non usare acqua su apparecchiature elettriche;
- assicurarsi dell'assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare;
- non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica.

TABELLA «A»

Lavorazioni		“CATEGORIA/E”					
	<i>Categoria ex allegato A) al D.P.R. 207/2010</i>			<i>Lavorazioni</i>	<i>costi della sicurezza</i>	<i>Totale</i>	<i>Incidenza % manodop.</i>
1	“Edifici civili e industriali”	“Prevalente”	OG1 classifica III	590.000,00	32.265,63	622.265,63	36%
2	“Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”	“Scorporabile”	OS6 classifica II	324.000,00	17.718,75	341.718,75	38%
3	“Finiture di opere generali di natura edile e tecnica”	“Scorporabile”	OS7 classifica I	280.000,00	15.312,50	295.312,50	38%
4	“Opere di impermeabilizzazione”	“Scorporabile”	OS8 classifica I	50.000,00	2.734,38	52.734,38	38%
5	“Opere di manutenzione strade e relative opere complementari”	“Scorporabile”	OG3 classifica I	36.000,00	1.968,75	37.968,75	26%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nei limiti della quota massima subappaltabile pari al 50% dell'importo della categoria prevalente a impresa in possesso di qualificazione SOA per gli importi esposti mentre i lavori scorporabili, appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria, di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto e superiore a 150.000 euro sono subappaltabili al 100%.

TABELLA «B»	CARTELLO DI CANTIERE articolo 55
<div data-bbox="293 387 518 501">  </div> <div data-bbox="293 533 547 584"> Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori: </div> <div data-bbox="293 611 619 663"> Progettista dell'opera e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione: </div> <div data-bbox="293 689 537 714"> Direttore dei lavori Opere edili: </div> <div data-bbox="293 766 614 790"> Direttore dei lavori Opere impiantistiche: </div> <div data-bbox="293 844 534 869"> Direttore operativo di cantiere: </div> <div data-bbox="293 922 574 974"> Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione: </div> <div data-bbox="293 999 549 1023"> Impresa appaltatrice opere edili: </div> <div data-bbox="293 1075 627 1099"> Impresa appaltatrice opere impiantistiche: </div> <div data-bbox="293 1153 545 1178"> Importo complessivo dell'opera: </div> <div data-bbox="293 1209 416 1234"> Finanziamento: </div> <div data-bbox="293 1252 430 1276"> Data inizio lavori: </div> <div data-bbox="293 1305 505 1330"> Durata presunta dei lavori: </div> <div data-bbox="293 1364 480 1388"> Data ultimazione lavori: </div> <div data-bbox="293 1417 413 1442"> Autorizzazioni: </div>	<div data-bbox="901 416 1085 441">OGGETTO LAVORI....</div> <div data-bbox="721 533 874 557">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="721 611 874 636">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="721 689 874 714">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="721 766 874 790">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="721 844 874 869">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="721 922 874 947">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="721 999 895 1023">Impresa appaltatrice</div> <div data-bbox="721 1075 895 1099">Impresa appaltatrice</div> <div data-bbox="721 1153 782 1178">Importo</div> <div data-bbox="721 1209 1144 1234">Contributi in conto esercizio Azienda ULSS 9 Treviso</div> <div data-bbox="721 1252 761 1276">Data</div> <div data-bbox="721 1305 834 1330">Numero giorni</div> <div data-bbox="721 1364 761 1388">Data</div> <div data-bbox="721 1417 892 1442">Elenco autorizzazioni</div>
Per informazioni: U.O.C. Programmazione e Gestione Servizi Tecnici - Azienda ULSS 9 Treviso - tel. 0422/322549	

ALLEGATI

ALLEGATO A

ELENCO SEDI DEL P.O. DI TREVISO

<i>UBICAZIONE</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>COMUNE</i>	<i>CAP</i>
FABBRICATO A01 I° LOTTO	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A02 IV° LOTTO	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A03 CORPO COLLEGAMENTO	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A04 CHIRURGIE	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A05 MEDICINE	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A06 VI° LOTTO	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A07 TORRE OVEST	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A08 CORPO NORD	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A09 NUOVE MEDICINE	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A10 II° LOTTO MICROBIOLOGIA - OBITORIO	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A11 V° LOTTO NEUROCHIRURGIA	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A12 CED CAD	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A14 UFFICIO TECNICO	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A15 STAZIONE GAS MEDICALI	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A16 FABB. TECNOLOGICO	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A17 RICOVERO AMBULANZE	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A18 VILLA CARISI	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A19 CENTRO STAMPA EX VETRELCO	Piazza Ospedale, 1	TREVISO	31100
FABBRICATO A20 PADIGLIONE INFETTIVI	Via Scarpa	TREVISO	31100
FABBRICATO A21 II° SERVIZIO PSICHIATRICO	Via Scarpa	TREVISO	31100
FABBRICATO A22 PORTINERIA	Via Scarpa	TREVISO	31100
FABBRICATO A23 FABB. TECNOLOGICO	Via Scarpa	TREVISO	31100
FABBRICATO A24	Via Scarpa	TREVISO	31100
FABBRICATO A25 SERVIZIO MORTUARIO CHIESA	Via Scarpa	TREVISO	31100
FABBRICATO A26 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CLORAZIONE	Via Scarpa	TREVISO	31100
FABBRICATO A27 LAVANDERIA E FARMACIA GALENICA	Via Cittadella della Salute	TREVISO	31100

ELENCO SEDI DEL P.O. DI ODERZO E TERRITORIO

UBICAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	CAP
Edificio n. B01 Palazzina Uffici Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B02 Ginecologia Ostetricia Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B03 Sale Operatorie Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B04 Pronto Soccorso Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B05 Laboratorio Analisi e Poliambulatori Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B06 Centrale Tecnologica Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B07 Residenza Altinate Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B08 Centro Diurno Disabili Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B09 Residenza Aldo Pagani Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B10 Centrale Elettrica Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B11 Obitorio e Chiesa Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B12 Centro Prelievi Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B13 Officina Magazzino Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B14 Cucina Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B15 San Tiziano Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B16 Residenza Anziani Oderzo	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
Edificio n. B17 Ampliamento Sale Operatorie	Via Luzzati, 45	ODERZO	31046
S.D.I.E.E. di Biancade (E25)	Via D'Annunzio 37/b	Biancade di RONCADE	
Distretto di Breda di Piave (D17)	Via Trento Trieste, 28	BREDA DI PIAVE	31056
Distretto di Casale sul Sile	Via Falcone, 3	CASALE SUL SILE	31032
Ambulatorio Infermieristico di Dosson (E03)	P.zza Roma, 16	CASIER	31030
Comunità Alloggio per Disabili di Chiarano (F23)	Via Roma, 56	CHIARANO	31040
Appartamenti di Fontanelle (F12)	Via Santa Maria del Palù, 67	FONTANELLE	31043
Distretto di Maserada	Via Caccianiga, 67	MASERADA SUL PIAVE	31052
Distretto di Mogliano (E01)	Via XXIV Maggio, 33	MOGLIANO VENETO	31021
Poliambulatori c/o Istituto Gris (E18)	Via Tommasini, 12	MOGLIANO VENETO	31021

Ex ONP Pancrazio, RSA / Monoblocco (P04)	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, guardia medica	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, chiesa	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, appartamenti (P02)	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, cucine	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, Amministrazione	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, padiglione Chiarugi (P03)	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, Palestra / C. Termica	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, Officine	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, Corpo B	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, Portineria	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, direzione medica	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Ex ONP Pancrazio, ex infermeria	Via Marocchese,18 (Marocco)	MOGLIANO VENETO	31021
Centro Salute Mentale di Mogliano U.O.A. 3	Via Sciesa 32/A	MOGLIANO VENETO	31021
ISTITUTO GRIS RSA DISABILI MOCENIGO (E.33)	Via Torni 51	MOGLIANO VENETO	31021
ISTITUTO GRIS CASETTA BLU (E.37)	Via Tommasini 11	MOGLIANO VENETO	31021
ISTITUTO GRIS CASETTA ROSSA (E.38)	Via Tommasini 11	MOGLIANO VENETO	31021
C.T.R.P. di Motta di Livenza	Piazza Madonna, 4	MOTTA DI LIVENZA	31045
Distretto di Motta di Livenza (F04)	Piazza Madonna, 4	MOTTA DI LIVENZA	31045
Ex Centro Diurno "il Porto" Oderzo (F14)	V.le Dalmazia, 14	ODERZO	31046
Ex INAM di Oderzo (Distretto n. 4) (F05)	Via Manin, 46	ODERZO	31046
Comunità Brandolini	Viale Brandolini, 6	ODERZO	31046
Comunità Alloggio Via Roma ODERZO (F16)	Via Roma, 415	ODERZO	31046
Distretto di Padernello (Ex Scuole Medie) (D02)	Via La Motta, 4, Padernello	PAESE	31038

Centro Occupazionale Disabili di Paese (D03)	Via Montello, 46	PAESE	31038
Comunità Alloggio "La Cascina"	Via Montello, 46	PAESE	31038
Guardia Medica di Paese (D01)	Via S. Luca, 1	PAESE	31038
Centro Diurno Disabili "Amica Luna" (D10)	Via San Pio X, 14 - Castagnole	PAESE	31038
Ambulatorio Distrettuale di Ponte di Piave (F07)	P.zza Sarajevo, 14 e12	PONTE DI PIAVE	31047
Distretto di Paderno di Ponzano (D04)	Via XXV Aprile, 1	PONZANO VENETO	31050
Presidio Veterinario Multizonale (Canile Sanitario) (D12)	Strada della Fossa, 1/A	PONZANO VENETO	31050
Centro Occupazionale Disabili di Santandrà di Povegliano (D20)	Via F.lli Bandiera, 15	POVEGLIANO	31050
Distretto di Preganziol (E02)	Via Gramsci, 1	PREGANZIOL	31022
Ex P.I.M.E. uffici (E21)	Via Terraglio, 58	PREGANZIOL	31022
Ex P.I.M.E. casa suore	Via Terraglio, 58	PREGANZIOL	31022
Ex P.I.M.E. custode	Via Terraglio, 58	PREGANZIOL	31022
Distretto di Preganziol (nuovo)	Via Palladio, 36	PREGANZIOL	31050
Distretto di Quinto (D06)	Via Manzoni, 3	QUINTO DI TREVISO	31055
Distretto di Roncade (E07)	Via S. Rocco, 8	RONCADE	31056
Centro Diurno Handicappati "Le Ginestre" di Roncade (E09)	Via Vecellio, 6	RONCADE	31056
Guardia Medica di Roncade (E24)	Via Tiziano Vecellio, 1 e 3	RONCADE	31056
Distretto di S. Biagio (C06)	Piazza Tobagi	S. BIAGIO DI CALLALTA	31048
Centro Diurno Handicappati Gravi di S. Martino di S. Biagio (C20)	Via Pra' Roveri, 1	S. BIAGIO DI CALLALTA	31048
Ambulatorio Distrettuale di S. Polo (F09)	Via Mura	S. POLO DI PIAVE	31049
Centro Occupazionale Disabili di Silea (C15)	Via Don Minzoni, 16	SILEA	31057
Comunità Alloggio di Via Friuli (C26)	Via Friuli, 12	SILEA	31057
Distretto di Silea (C15)	Via Don Minzoni, 16	SILEA	31057
Distretto di Spresiano (D15)	Via Dei Giuseppini, 24	SPRESIANO	31027
Guardia Medica di Spresiano (D14)	Via Murialdo, 10	SPRESIANO	31027
Centro Diurno Handicappati "Peter Pan" (C17)	Via Lancieri di Novara, 9	TREVISO	31100
Centro Diurno Handicappati "Il Prato" (C18)	Via J. Bernardi	TREVISO	31100
Palazzo Moretti (C11)	Via Isola di Mezzo, 37	TREVISO	31100
Area Anziani - Materno infantile - Servizi educativi (C12)	Viale D'Alviano, 34	TREVISO	31100
Sede Amministrativa (C02)	Borgo Cavalli, 42	TREVISO	31100
Poliambulatori di Via Biscaro (C01)	Via Biscaro	TREVISO	31100

Centro Salute Mentale del IP Servizio Psichiatrico "ex Casa Calamai" (C21)	Via Venier, 42	TREVISO	31100
Ex Magazzini Fantin (ECONOMATO E FARMACIA) (C04)	Via Pisa, 10/14	TREVISO	31100
C.T.R.P. Via Pinelli (C23)	Via Pinelli, 61 e 63	TREVISO	31100
Scuola Infermieri ISTITUTO EMILIANI (C03)	Vicolo Venier	TREVISO	31100
La Madonnina (C07)	Via Castellana, 2	TREVISO	31100
Villa Dal Bo' (C08)	Via Feltrina, 1	TREVISO	31100
Comunità Alloggio di Via Bixio (C27)	Viale Nino Bixio, 31	TREVISO	31100
Comunità Alloggio di Via Tiepolo (C24)	Via Tiepolo, 25	TREVISO	31100
Comunità Alloggio "il Molinetto" (C28)	Vicolo Molinetto, 3	TREVISO	31100
Consultorio Familiare (ex O.N.M.I.), Distretto (C16)	Via Montello, 4	TREVISO	31100
Alloggio Padri Camilliani del P.O. di TV (C37)	Via Marchesan, 4/f interni 1 e 2	TREVISO	31100
Sede Progetto Kriptos (C29)	Via Zermanese, 117	TREVISO	31100
Comunità Alloggio di Via Dogali (C25)	Via Dogali, 8 (primo piano)	TREVISO	31100
Comunità Alloggio di Via Foscarini (C36)	Via Foscarini, 21/A	TREVISO	31100
Centro Diurno e Comunità Terapeutica Riabilitativa "Aurora" (C05)	Via Cal di Breda, 108	TREVISO	31100
Terreno di Via Mozzato angolo Via Caduti di Cefalonia	Via Mozzato	TREVISO	31100
Carcere sezione Adulti	Via S. Bona 5/b	TREVISO	31100
Carcere sezione Minori	Via S. Bona 5/b	TREVISO	31100
Distretto di Villorba (D13)	Via Silvio Pellico, 16	VILLORBA	31050
Centro Samarotto (D21)	Via Roma, 232	VILLORBA	31050
Centro Salute Mentale di Villorba	Via Silvio Pellico	VILLORBA	31050

ELENCO SEDI DEL DISTRETTO DI ASOLO

UBICAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	CAP
FABBRICATO Ospedale San Giacomo – A.01	via dei Carpani, 16/Z	CASTELFRANCO VENETO	31033
FABBRICATO Padiglione Kappa – A.02	via dei Carpani, 16/Z	CASTELFRANCO VENETO	31033
FABBRICATO Casette ex Operaie – A.03	via dei Carpani, 16/Z	CASTELFRANCO VENETO	31033
FABBRICATO Pad. Ex Emofili- A.04	via dei Carpani, 16/Z	CASTELFRANCO VENETO	31033
FABBRICATO Cabine Tecnologiche- A.05	via dei Carpani, 16/Z	CASTELFRANCO VENETO	31033

FABBRICATO Chiesa - A.06	via dei Carpani, 16/Z	CASTELFRANCO VENETO	31033
FABBRICATO Ospedale San Valentino – B.01	via Togliatti, 1	MONTEBELLUNA	31044
FABBRICATO Ospedale Vecchio – B.02	Via Ospedale, 54	MONTEBELLUNA	31044
FABBRICATO Ex Inam – B.03	Via D.Alighieri, 12	MONTEBELLUNA	31044
FABBRICATO Villa Pullin – B.04	Via Castellana, 111	MONTEBELLUNA	31044
FABBRICATO Sede Distrettuale di Giavera – C.01	Via del Bolè, 21	GIAVERA DEL MONTELLO	31040
FABBRICATO Sede Distrettuale Pederobba – D.01	Via Roma, 65	PEDEROBBA	31040
FABBRICATO Sede Distrettuale di Asolo – E.01	Via Forestuzzo, 41	ASOLO	31011
FABBRICATO Villa Cà Falier – E.02	Via Cà Falier, 9	ASOLO	31011
FABBRICATO Sede Distrettuale di Crespano – F.01	Via IV Novembre, 4	CRESPANO DEL GRAPPA	31017
FABBRICATO Sede Distrettuale di Valdobbiadene – G.01	Via Roma, 38	VALDOBBIADENE	31049
FABBRICATO Villa Dei Lauri – G.02	Via Roma ,32	VALDOBBIADENE	31049
FABBRICATO Casa Gatto – G.03	Via Roma, 67	VALDOBBIADENE	31049
FABBRICATO Sede Distrettuale di Veduggio – H.01	Via G.Toniolo, 4	VEDELAGO	31050
FABBRICATO Sede Distrettuale di Riese Pio X – I.01	Via Schiavonesca, 1	RIESE PIO X	31039

ELENCO SEDI DEL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO

UBICAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE	CAP
FABBRICATO Sede Ulss	Via Lubin, 16	PIEVE DI SOLIGO	31053
FABBRICATO Presidio Ospedaliero Conegliano	Via B. Bisagno	CONEGLIANO	31015
FABBRICATO S.E.R.T. – Sale congressi	Viale Spellanzon, 53/55	CONEGLIANO	31015
FABBRICATO De Gironcoli	Via Manin, 110	CONEGLIANO	31015
FABBRICATO S.E.R.D. Giovani	Via Ortigara, 131	CONEGLIANO	31015
FABBRICATO Ex Caserma S.Marco	Via Zamboni	CONEGLIANO	31015
FABBRICATO Distretto Sud	Via Galvani, 4	CONEGLIANO	31015
FABBRICATO Parcheggio Ex Caserma S.Marco	Viale Spellanzon	CONEGLIANO	31015
FABBRICATO Presidio Ospedaliero Vittorio V.to	Via Forlanini, 71	VITTORIO VENETO	31029
FABBRICATO Hospice	Via Palmanova, 21	VITTORIO VENETO	31029
FABBRICATO Distretto Nord Vittorio V.to	Piazza Foro Boario, 9/10	VITTORIO VENETO	31029
FABBRICATO Palazzo V.	Via Cavour, 91	VITTORIO VENETO	31029

FABBRICATO Distretto Nord Farra di Soligo	Via dei Bert, 44	FARRA DI SOLIGO	31010
FABBRICATO CEOD Conegliano	Via Maggior Piovesana	CONEGLIANO	31015
FABBRICATO CEOD Codognè	Via Crispi, 34	CODOGNE'	31013
FABBRICATO CEOD Farra di Soligo	Via Carlo Conte, 26	FARRA DI SOLIGO	31010
FABBRICATO CEOD San Vendemano	Via Dante	SAN VENDEMIANO	31020
FABBRICATO CEOD Susegana	Via Munizioni, 1	SUSEGANA	31058
FABBRICATO CEOD Colle Umberto	Piazza Don Vendrame, 10	COLLE UMBERTO	31014

ALLEGATO B – COSTI MANODOPERA

	<i>Categoria allegato II.12 d.lgs. 36/2023</i>			<i>Lavorazioni</i>	<i>Costi della sicurezza</i>	<i>Totale</i>	<i>Incidenza % manodop.</i>	<i>COSTI MANODOPERA</i>
1	"Edifici civili e industriali"	"Prevalente"	OG1 classe III	590.000,00	32.265,63	622.265,63	36%	224.015,63
2	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	"Scorporabile"	OS6 classe I	324.000,00	17.718,75	341.718,75	38%	129.853,13
3	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	"Scorporabile"	OS7 classe I	280.000,00	15.312,50	295.312,50	38%	112.218,75
4	Opere di impermeabilizzazione	"Scorporabile"	OS8	50.000,00	2.734,38	52.734,38	38%	20.039,06
5	Opere di manutenzione stradale	"Scorporabile"	OG3	36.000,00	1.968,75	37.968,75	26%	9.871,88
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI LOTTO				1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00		495.998,44

ALLEGATO C

Informativa ai fornitori

La presente Informativa viene resa dall'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana (nel prosieguo "Azienda") ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

1. Finalità del trattamento e base giuridica

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- Eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste
- Adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie
- Gestire l'eventuale contenzioso
- Gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

2. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

3. Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

5. Categorie dei destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- istituti di credito;
- professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda;
- avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

6. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I Suoi dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR.

7. Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Privacy aziendale inviando un'email all'indirizzo

ufficioprivacy@aulss2.veneto.it.

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

8. Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana con sede legale in Via S. Ambrogio di Fiera, n. 37 - 31100 Treviso.

9. Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona dell'avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpdsrveneto@cervato.it

ALLEGATO D

Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli immobili di proprietà e in uso dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per una durata di 36 mesi mediante sottoscrizione di accordo quadro

lotto 1 – Presidio Ospedaliero di Treviso: CIG _____ – CUP _____

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

(art. 8 del Capitolato speciale d'Appalto – parte amministrativa)

Tipologia di intervento

- ☐ Lavori di manutenzione
- ☐ Lavori urgenti
- ☐ Lavori somma urgenza

IMMOBILE OGGETTO INTERVENTO:

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO:

IMPORTO PREVISTO:

MODALITÀ D'INTERVENTO

Sopralluogo:

Data inizio lavori:

Data fine lavori:

Prescrizioni particolari:

Annotazioni ed allegati:

Il presente contratto applicativo, dovrà essere datato e sottoscritto per accettazione, e rinviato al Direttore dei Lavori.

Treviso,

L'appaltatore

.....

Il Direttore dei lavori

.....